


20.1.2004

SEA SUB MODENA

Sede in MODENA, P.ZZA LIBERAZIONE, 13

Codice Fiscale 94031920369 Partita Iva 02307290367



VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'anno duemilaquattro il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 17,00 presso la sede sociale di via P.zza Liberazione, 13 in Modena si è riunita, debitamente convocata, l'assemblea generale ordinaria della SEA SUB MODENA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Variazione statuto e denominazione "Art. 90 Finanziaria 2003"
- 2 Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il signor REGGIANI LUIGI, funge da segretario la signora BAZZANI ROBERTA, Il presidente constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- la presenza diretta e per delega scritta nel luogo ed all'ora indicata della maggioranza dei soci, come da statuto;
- la presenza dell'organo direttivo al completo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, e dopo la lettura dell'ordine del giorno, passa alla lettura dell'Art. 90 Finanziaria 2003.

Il Presidente legge le modifiche da apportare allo statuto per far sì che rispettino i principi elencati nell'art. 90 commi 17 e 18 e poter quindi beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il mondo sportivo.

Il Presidente conclude dicendo che si rende necessario tale adeguamento statutario e la conseguente variazione della denominazione societaria in:

SEA SUB MODENA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,

abbr. SEA SUB MODENA A.S.D.


Al termine della discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare le variazioni dello statuto e della denominazione sociale necessarie all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 90 commi 17 e 18.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19,00, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MODENA

Registrato il 28 APR 2005

N° 5946 Atti Privati Serie 3

€ 141,92

IL CAPO AREA SERVIZI
Dott.ssa Cristina Catanese





STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Modena, Piazza Liberazione, 13, una società sportiva, quale associazione non commerciale, operante nei settori sportivo dilettantistico, ricreativo e sociale che assume la denominazione di

“**SEA SUB MODENA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**”,
abbreviabile in:

“**SEA SUB MODENA A.S.D.**”.

Essa aderisce alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) ed alla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) il cui carattere assistenziale è stato riconosciuto dal Ministero dell'interno con D.M. 6,5,1989, e relative strutture periferiche obbligandosi ad adottare la relativa tessera nazionale.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire o affiliarsi ad organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ad altre associazioni sportive simili sia nazionali che locali, nonché ad altri enti di promozione sportiva e chiedere l'iscrizione in particolari albi.

L'Associazione si confermerà alle norme, alle direttive, agli statuti e regolamenti interni sia del CONI che delle Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva a cui aderiscono.

ART. 2 – La Società Sportiva opera quale libera associazione sportiva dilettantistica ha carattere volontario e democratico. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo, la pratica dello sport, come servizio sociale per la valorizzazione della persona umana, per un miglioramento della qualità della vita dell'individuo e quindi della collettività e il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per fini sportivi, sociali e solidaristici

ART. 3 – L'associazione, si propone di:

- a) Sviluppare e diffondere le attività sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa, con particolare riferimento alla pratica delle attività sportive subacquee;
- b) Favorire e incoraggiare lo svolgimento di attività sportiva e ricreativa verso il settore subacqueo, nuoto pinnato, orientamento subacqueo e all'apnea con l'esercizio di ogni attività inerente a tale tipo di pratiche sportive ne ricreativa, compresa l'organizzazione e la promozione di manifestazione sportive pubbliche;
- c) Partecipare alla promozione e gestione diretta o in collaborazione con altre Associazioni o Enti Pubblici di manifestazioni di natura sportiva, prevalentemente ricolte verso la pratica delle attività sportive subacquee;
- d) Gestire, direttamente o a seguito di accordi con enti pubblici, i servizi di natura sportiva, sociale e ricreativa;
- e) Promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.

ART. 4 – L'associazione sportiva, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 5 – L'Associazione sportiva, aderendo ad un ente le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà esercitare, in modo strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e svolte nei confronti degli associati iscritti o partecipanti, attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 6 – L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

SOCI

ART. 7 – Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.

I soci hanno il dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto con particolare riferimento all'approvazione e alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, alla nomina degli organi direttivi, all'approvazione dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. I soci eleggibili devono avere, alla data delle elezioni, almeno due anni di anzianità sociale.

Ogni socio può esprimere un solo voto. E' ammesso il voto per delega.

ART. 8 – I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento di eventuali tessere, quote annuali e contributi democraticamente richiesti;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e/o b). L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 9 – La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote sociali e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 10 – L'esercizio sociale va dal 1 Ottobre al 30 Settembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere:

- reinvestiti nelle attività istituzionali della Società Sportiva;
- accantonati a fondo di riserva;
- in ogni caso, utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione, per fini di pubblica utilità.

ART. 11 – E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE

REVISORI DEI CONTI

ART. 12 – L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

Essa approva il bilancio o rendiconto, procede alla nomina del Consiglio Direttivo, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri. L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima



della data fissata per la prima convocazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità.

ART. 13 – L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno della prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

E' ammessa la rappresentanza per delega.

Ogni socio può rappresentare fino a numero massimo di cinque soci.

ART. 14 – L'assemblea in forma straordinaria, richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto dell'associazione è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre sempre un'assemblea straordinaria e la maggioranza indicata dall'art. 19 dello statuto.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 15 – L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

ART. 16 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti tra gli associati.

I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a due anni sociali e sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e un segretario;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Promuovere l'attività culturale, ricreativa e sociale dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione.

ART. 17 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; ove non abbia provveduto a designare persona diversa, detiene inoltre le seguenti responsabilità:

- la responsabilità della conservazione dei dati in base alla L.675 del 31/12/96, (legge sulla privacy) e succ modificazioni;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge 626/94 e D.Leg. 242/96;
- la nomina di avvocati per le questioni di carattere legale a carico dell'Associazione.
- In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

ART. 18 – I revisori dei conti vengono eletti tra i soci dell'assemblea; durano in carica non più di due anni sociali; hanno il compito di controllare la veridicità delle poste di bilancio e la


relativa documentazione, e più in generale la corretta amministrazione contabile e finanziaria. Essi hanno compiti anche di giustizia interna e di vigilanza sul rispetto della democraticità della struttura.

SCOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

ART. 19 – In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini generali di pubblica utilità ovvero ad enti che comunque li perseguono e secondo le disposizioni di legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.662/96 e salvo destinazione imposta di legge.

ART. 20 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materie di associazioni, sia Nazionali che Regionali.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

